

**Oggetto**

Ricorso per inadempimento — Omessa adozione e/o comunicazione, entro i termini previsti, delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative previste dalla direttiva del Consiglio 18 luglio 2005, 2005/47/CE, concernente l'accordo tra la Comunità delle ferrovie europee (CER) e la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) su taluni aspetti delle condizioni di lavoro dei lavoratori mobili che effettuano servizi di interoperabilità transfrontaliera nel settore ferroviario (GU L 195, pag. 15)

**Dispositivo**

1) Il Granducato di Lussemburgo, non avendo adottato, entro il termine prescritto, tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 18 luglio 2005, 2005/47/CE, concernente l'accordo tra la Comunità delle ferrovie europee (CER) e la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) su taluni aspetti delle condizioni di lavoro dei lavoratori mobili che effettuano servizi di interoperabilità transfrontaliera nel settore ferroviario, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza di tale direttiva.

2) Il Granducato di Lussemburgo è condannato alle spese.

(<sup>1</sup>) GU C 234 del 28.8.2010.

**Sentenza della Corte (Settima Sezione) 7 aprile 2011 —  
Commissione europea/Irlanda**

(Causa C-431/10) (<sup>1</sup>)

**(Inadempimento di uno Stato — Direttiva 2005/85/CE —  
Diritto d'asilo — Procedure ai fini del riconoscimento e della  
revoca dello status di rifugiato — Norme minime —  
Trasposizione incompleta entro il termine impartito)**

(2011/C 160/09)

Lingua processuale: l'inglese

**Parti**

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: M. Condou-Durande e A.-A. Gilly, agenti)

Convenuta: Irlanda (rappresentante: D. O'Hagan, agente)

**Oggetto**

Inadempimento di uno Stato — Omessa adozione, entro il termine prescritto, delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 1° dicembre 2005, 2005/85/CE, recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato (GU L 326, pag. 13)

**Dispositivo**

1) L'Irlanda, non avendo adottato, entro il termine prescritto, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie

per conformarsi alla direttiva del Consiglio 1° dicembre 2005, 2005/85/CE, recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'art. 43 di tale direttiva.

2) L'Irlanda è condannata alle spese.

(<sup>1</sup>) GU C 301 del 6.11.2010.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden (Paesi Bassi) il 3 marzo 2011 — M.J. Bakker, altra parte nel procedimento: Staatssecretaris van Financiën**

(Causa C-106/11)

(2011/C 160/10)

Lingua processuale: l'olandese

**Giudice del rinvio**

Hoge Raad der Nederlanden

**Parti**

Ricorrente: M.J. Bakker

Altra parte nel procedimento: Staatssecretaris van Financiën

**Questioni pregiudiziali**

1) Se le norme di attribuzione di cui al Titolo II del regolamento (CEE) n. 1408/71 (<sup>1</sup>) siano applicabili, con l'effetto che viene designata la normativa olandese e pertanto possono essere imposti contributi in forza delle assicurazioni previdenziali olandesi, in un caso come quello in esame, in cui un lavoratore residente in Spagna, avente la cittadinanza olandese, è al servizio come marittimo di un datore di lavoro con sede nei Paesi Bassi, e svolge il suo lavoro a bordo di draghe che navigano al di fuori del territorio della Comunità battendo bandiera olandese, mentre egli, dal punto di vista della sola normativa olandese, non è affiliato al sistema olandese di previdenza sociale a causa del fatto che non abita nei Paesi Bassi.

2) In che misura sia rilevante in proposito il fatto che, nell'attuazione delle assicurazioni olandesi per la sicurezza dei lavoratori, si segue un orientamento in forza del quale i marittimi, in un caso come quello in esame, vengono considerati come assicurati dall'organo esecutivo, invocando il diritto comunitario.

(<sup>1</sup>) Regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (GU L 149 del 5.7.1971, pag. 2).